



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Città Metropolitana di Venezia*

70434

## PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- vista la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 15.07.20, avente ad oggetto "Variazione per assestamento generale bilancio 2020 e parziale applicazione avanzo di amministrazione 2019.";
- valutate le conclusioni e le motivazioni di tale proposta deliberativa, che appaiono condivisibili;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 24.07.20

IL REVISORE DEI CONTI

Paolo Marchiori



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Città Metropolitana di Venezia*

## PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- visto il verbale di deliberazione di giunta comunale n. 126 del 11.09.20, avente ad oggetto "Variazione di bilancio";
- valutati i profili di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti insiti nelle predette proposte deliberativa;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 19.10.20

IL REVISORE DEI CONTI  
Paolo Marchiori



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Città Metropolitana di Venezia*

## PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- visto il verbale di deliberazione di giunta comunale n. 112 del 10.08.20, avente ad oggetto "Variazione di bilancio";
- valutati i profili di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti insiti nelle predette proposte deliberativa;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 19.10.20

IL REVISORE DEI CONTI  
Paolo Marchiori



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Città Metropolitana di Venezia*

## PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- visto il verbale di deliberazione di giunta comunale n. 130 del 28.09.20, avente ad oggetto "Variazione di bilancio";
- valutati i profili di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti insiti nelle predette proposte deliberativa;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 19.10.20

IL REVISORE DEI CONTI  
Paolo Marchiori



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Città Metropolitana di Venezia*

ALL. C)

## PARERE EX ART. 239 D.LGS. 267/00

Il revisore dei conti dell'ente,

- vista la norma in epigrafe;
- visto il regolamento comunale di contabilità vigente;
- vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 12.11.20, avente ad oggetto "Salvaguardia equilibri di bilancio, ricognizione programmi e variazione bilancio di previsione 2020";
- valutate le conclusioni e le motivazioni di tale proposta deliberativa, che appaiono condivisibili;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in esame.

Venezia, 20.11.20

IL REVISORE DEI CONTI  
Paolo Marchiori

ALL. C)

**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**

**PROVINCIA DI VENEZIA**

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO SCHEMA DI BILANCIO  
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019**

*L'Organo di revisione*

*dott. Paolo Marchiori*

## 1. Introduzione

Il sottoscritto dr. Paolo Marchiori, nominato revisore dei conti dell'Ente con delibera dell'Organo consiliare n. 18 del 29.04.2019;

### Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 11 del 29.04.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e che questo Organo ha espresso parere positivo al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019
- che in data 11.11.2020 l'Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 completo di:
  - a) Conto Economico consolidato;
  - b) Stato Patrimoniale consolidato;
  - c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
- che con delibera n.128 del 21.09.2020 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l'anno 2019 e l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito "GAP") compresi nel bilancio consolidato;
- che l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato, ma non ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- che l'Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti al bilancio consolidato dell'ente;

### Visti

- la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011;
- il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall'Organismo Italiano di contabilità;
- la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto Approvazione del bilancio consolidato 2019;

### Dato atto che

- il Comune di Musile di Piave ha individuato l'area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.128 del 21.09.2020 ha individuato il Gruppo Comune di Musile di Piave e il perimetro dell'area di consolidamento;
- nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento il Comune di Musile di Piave ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
- le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico

del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

anno 2019	<i>Totale attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Ricavi caratteristici</i>
Comune di MUSILE DI PIAVE	36.469.581,67	22.639.793,04	8.716.684,33
<b>SOGLIA DI RILEVANZA (3%)</b>	1.094.087,45	679.193,80	261.500,54

**Tenuto conto che:**

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Musile di Piave:

Denominazione	Categoria *	% partecipazione e al 31/12/2019	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
Ass.ne "Il Piccolo Principe"	Ente strumentale controllato	50%	Si consolida ai sensi del principio contabile 4/4, punto 2.1 lett.e)
Musile Servizi e Patrimonio srl	Società controllata	100%	Si consolida in quanto totalmente partecipata dalla capogruppo ed affidataria diretta di servizi da parte del Comune
ATVO SpA	Società partecipata	1,83%	Si ritiene di non consolidarla in quanto la società è completamente pubblica. Inoltre, la quota di voti esercitabile in assemblea dal Comune è inferiore al 20% (come previsto dal punto 2 "il gruppo amm.ne pubblica" – 3.2 del principio contabile applicato 4/4)
Veritas SpA	Società partecipata	0,724%	Si consolida in quanto gestisce il servizio di R.S.U. per conto del Comune, nonostante la modestissima quota di partecipazione al capitale sociale e l'emissione di strumenti finanziari in mercati regolamentati

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Ente partecipato	1,32%	Si consolida in quanto la quota di partecipazione supera 1%
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	Ente partecipato	1,459%	Si consolida in quanto la quota di partecipazione supera 1%
Consorzio B.I.M. Piave	Ente partecipato	12,50%	Non si consolida in quanto sprovvisto di contabilità economico-patrimoniale e rendiconto 2019 comunque non ancora approvato

Nella tabella che segue si elencano i soggetti giuridici componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato:

Denominazione	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento del bilancio	Metodo di consolidamento
Ass.ne "Il Piccolo Principe"	Ente strumentale controllato	50%	2019	integrale
Musile Servizi e Patrimonio srl	Società controllata	100%	2019	integrale
Veritas SpA	Società partecipata	0,724%	2019	proporzionale
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Ente partecipato	1,32%	2019	proporzionale
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	Ente partecipato	1,459%	2019	proporzionale

Tutto quanto sopra premesso, l'Organo di revisione verifica e prende atto che il perimetro di consolidamento è *stato* individuato in conformità al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

L'Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l'aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo *integrale oppure* con il metodo *proporzionale*.

L'Organo di revisione preso atto della seguente documentazione allegata alla proposta di delibera consiliare, a cui si rinvia per la disamina delle singole voci:

- stato patrimoniale consolidato;
- conto economico consolidato;

- relazione sulla gestione e nota integrativa;

#### formula

le seguenti osservazioni e considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di Musile di Piave.

## 2. Osservazioni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Musile di Piave offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica. L'Organo di revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2019 del Comune di Musile di Piave è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- è stata iscritta nel patrimonio netto una riserva da consolidamento, emergente dalla differenza fra il valore iscritto a bilancio delle partecipazioni e la frazione di patrimonio netto delle partecipate consolidate. La riserva deriva pertanto dal fatto che l'Ente, nel proprio bilancio, ha valutato le partecipazioni con il metodo del costo storico in luogo del metodo del patrimonio netto raccomandato dal principio contabile. L'Organo di revisione invita l'Ente a correggere tale comportamento per il futuro;
- con riferimento alla determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune e dell'area di consolidamento si osserva che l'Ente ha proceduto all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2019 con deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 21/09/2020, oltre i termini previsti e non ha provveduto all'invio delle direttive di consolidamento ai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento; tuttavia si evidenzia che con mail in data 7/9/2020 l'Ente ha provveduto ad inviare agli organismi coinvolti nel consolidato per l'anno 2019 la comunicazione del perimetro di consolidamento;
- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
- la procedura di consolidamento **risulta complessivamente** conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC). Al riguardo il revisore fa presente che, nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della capogruppo e degli organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d'esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata, può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo. E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. Sulla scorta di quanto sopra esposto l'Organo di revisione invita l'Ente ad adottare per il futuro metodi e direttive di consolidamento che prevedano l'uniformità nei principi contabili dei dati

da aggregare. Tuttavia l'Organo di revisione medesimo ritiene che le variazioni contabili conseguenti alla mancata omogeneizzazione dei principi di redazione dei vari bilanci dei componenti il GAP non siano tali da pregiudicare la veridicità del bilancio consolidato;

- il bilancio consolidato 2019 del Comune di Musile di Piave *rappresenta* in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

- la relazione sulla gestione consolidata *contiene* la nota integrativa e risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato.

### 3. Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d) - bis) del D.lgs. n.267/2000,


esprime

giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Musile di Piave.

Venezia, 26.11.20

L'Organo di revisione

*dott. Paolo Marchiori*



**IL REVISORE**  
**DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**

24 novembre 2020

Comune di Musile di Piave

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società Musile servizi e patrimonio Srl.

**Il Revisore**

**Ricordato che**

- con diverse disposizioni normative a partire dalla legge n. 244/2007 (il D.L. n. 112/2008, il D.L. n. 78/2010, il D.L. n. 95/2012, il D.L. n. 179/2012, la legge n. 179/2012, la legge n. 147/2013) sono stati affermati numerosi vincoli e restrizioni alla costituzione ed al mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali;
- già la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1 comma 611 disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli enti locali avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- il D.Lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico), ha ricondotto ad un unico testo la frammentaria disciplina delle società a partecipazione pubblica con la finalità principale di favorire la razionalizzazione delle partecipazioni stesse;
- l'art. 4 del Testo Unico definisce il perimetro delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni stabilendo, al comma 1, che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società";
- l'art. 4 soprarichiamato ribadisce sostanzialmente il principio già stabilito dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rafforza quanto già indicato nel comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede "l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Richiamato l'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm. che al comma 1 così recita: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione." (omissis);

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 5 del 08.04.2015 ad oggetto: “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune (art.1, comma 611 e seguenti della L. 190/2014) e provvedimenti connessi e conseguenti” con cui si deliberava di confermare tra le altre, anche la partecipazione del comune di Musile di Piave nella società Musile servizi e patrimonio Srl;

n. 57/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs 175/2016” con cui tra l’altro si deliberava:

*“Di dare atto che la Soc. Musile Servizi e Patrimonio s.r.l., che svolge in prevalenza attività di produzione di beni e servizi in favore o per conto del Comune di Musile di Piave, socio unico, è priva di dipendenti (caso previsto dall’art. 20, comma 2, lett. b del DLgs 175/2016) e non raggiunge, negli esercizi 2014 – 2016, i limiti minimi di fatturato medio (cinquecento milioni di euro), previsti dall’art. 26, comma 12 quinquies (vedasi per un maggior dettaglio la documentazione sub D) e, che quindi è necessario prevederne la cessazione, con le seguenti modalità:*

- *procedere alla liquidazione della Società stessa (art. 24, comma 6 del DLgs 175/2016);*
- *di demandare alla Giunta l’assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione della Società in parola e alla conclusione delle procedure di liquidazione stesse, in modo tale da assicurare l’ordinato e graduale riassorbimento, in capo al Comune delle attività e dei servizi attualmente effettuati dalla Società in nome proprio, ma per conto e nell’interesse del Comune.*

*Di riconoscere, tuttavia, l’utilità dell’attività della soc. Musile servizi e patrimonio Srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, e, quindi, di dare mandato alla giunta comunale, prima di procedere alla liquidazione della società stessa, di verificare, data la novità e complessità della norma, se sussista la possibilità di mantenere in attività la società in forza di disposizioni speciali relative a particolari tipologie di società, come l’art. 4, comma 3 del DLgs 175/2016”;*

n. 76 del 20/12/2017 con cui tra l’altro si deliberava di mantenere, in via temporanea e provvisoria l’attribuzione alla società Musile servizi e patrimonio Srl anche per l’esercizio finanziario 2018 dello svolgimento dei compiti, funzioni ed attività svolte nel 2017. Ciò al fine di evitare complicazioni finanziarie al Comune di Musile di Piave;

n.68 del 23/12/2018 ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni” con cui tra l’altro si deliberava:

*“Di confermare che la Soc. Musile Servizi e Patrimonio s.r.l., che svolge in prevalenza attività di produzione di beni e servizi in favore o per conto del Comune di Musile di Piave, socio unico, è priva di dipendenti (caso previsto dall’art.20, comma2, lett.b del DLgs1 75/2016) e non raggiunge, i limiti minimi di fatturato medio, previsti dall’art.26, comma 12 quinquies e, che, quindi, è necessario prevederne la cessazione, con le seguenti modalità:*

- *procedere alla liquidazione della Società stessa;*
- *demandare alla Giunta l’assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione della Società in parola e alla conclusione delle procedure di liquidazione stesse, in modo tale da assicurare l’ordinato e graduale riassorbimento, in capo al Comune delle attività e dei servizi attualmente effettuati dalla Società in nome proprio, ma per conto e nell’interesse del Comune.*

*Di riconoscere, tuttavia, l’utilità dell’attività della soc. Musile servizi e atrimonio Srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, come evidenziato in premessa e nelle deliberazioni consiliari sopra richiamate, e, quindi, di confermare, in via temporanea e provvisoria, l’attribuzione alla Società musile servizi e patrimonio Srl anche per l’E.F.2019, dello svolgimento dei compiti, funzioni ed attività già svolte nel 2018, nel rispetto degli indirizzi già assunti dal Consiglio in proposito e secondo le precisazioni che la Giunta Comunale ha fornito o riterrà di fornire in merito (tempi previsti per conclusione delle operazioni di liquidazione: fine anno 2020).”;*

n. 47 del 18/12/2019 ad oggetto: "Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" con cui , tra l'altro si deliberava:

- *"Di confermare che la Soc. Musile Servizi e Patrimonio s.r.l., che svolge in prevalenza attività di produzione di beni e servizi in favore o per conto del Comune di Musile di Piave, socio unico, è priva di dipendenti (caso previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b del D Lgs 175/2016) e non raggiunge, i limiti minimi di fatturato medio, previsti dall'art. 26, comma 12 quinquies e, che, quindi, è necessario prevederne la cessazione, con le seguenti modalità;*
- *procedere alla liquidazione della Società stessa;*
- *demandare alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione della Società in parola e alla conclusione delle procedure di liquidazione stesse, in modo tale da assicurare l'ordinato e graduale riassorbimento, in capo al Comune delle attività e dei servizi attualmente effettuati dalla Società in nome proprio, ma per conto e nell'interesse del Comune.*

*Di riconoscere, tuttavia, l'utilità dell'attività della soc. Musile servizi e patrimonio Srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, come già evidenziato nelle deliberazioni consiliari sopra richiamate, e, quindi, di confermare, in via temporanea e provvisoria, l'attribuzione alla Società musile servizi e patrimonio Srl anche per l'E.F. 2020, dello svolgimento dei compiti, funzioni ed attività già svolte nel 2019, nel rispetto degli indirizzi già assunti dal Consiglio in proposito e secondo le precisazioni che la Giunta comunale ha fornito o riterrà di fornire in merito (tempi previsti per conclusione delle operazioni di liquidazione: entro i termini previsti dall'art. 24, comma 5 bis del D Lgs 175/2016 e s.m.i., secondo tempi e modalità che saranno precisati dalla Giunta Comunale.)";*

Rilevato quindi che nel corso del 2018, del 2019 e del 2020 la Società ha proseguito le attività del 2017, in particolare ha:

- proceduto all'affidamento della gestione della riscossione dei pedaggi sul ponte di barche di Caposile, con affidamenti annuali a cooperative sociali di tipo B;
  - proseguito nella gestione degli alloggi ERP del Comune, tramite affidamento del servizio ad uno studio professionale, individuato mediante procedure di evidenza pubblica;
  - proseguito nella gestione della "casa dell'acqua";
  - proseguito nella gestione degli utilizzi da parte di terzi delle palestre comunali (fuori orario scolastico);
  - proseguito nella gestione della sala Fallaci;
  - proseguito nell'assistenza al Comune per l'effettuazione delle comunicazioni informatiche, secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) e dei provvedimenti dell'Autorità di vigilanza (AVCP, ora ANAC) in materia dei lavori, servizi e forniture pubbliche e per lo svolgimento delle gare con procedure informatizzate;
  - Proseguito nella gestione dei loculi per i lotti 3 e 9 del cimitero di Croce.
- 
- Vista la proposta di delibera ad oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione della Società musile servizi e patrimonio Srl;
  - vista la deliberazione di G.C. n. 110 del 15.7.2029 di approvazione del DUP 2020-2022 e la deliberazione n. 129 del 21.09.2020 di approvazione del DUP 2021-2023;
  - vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 28.2.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
  - visto la deliberazione di G.C. n. 36 del 16.3.2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022 nonché la deliberazione di G.C. N. 17 del 27.1.2020 di approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022;

ESPRIME

il proprio parere "FAVOREVOLE" su quanto in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marchiori". The signature is fluid and cursive, with a large initial "P" and a long, sweeping underline.